



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 285 del 25 giugno 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1. DM n.93/2018</p> <p>ID_VIP: 5860</p> <p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. - Prescrizione: A.1 DM n.93/2018 Variante nel Comune di Perarolo di Cadore.</p> <p>ID_VIP: 5861</p>
Proponente:	Terna Rete Italia S.p.A.

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICORDATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”):

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:

-l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” *m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*” ;

- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*” (comma 5);

ID_VIP 5860 -5861 - Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1.del Decreto VIA n. 93 del 2018

-gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” e V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

-il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

-le Linee guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);

-le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;

-le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;

DATTO ATTO che:

- la Società Terna Rete Italia S.p.A in data 18/02/2021 con nota prot. TERNA/P20210014066 ha presentato domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., relativamente alla “*Variante nel Comune di Perarolo di Cadore*” al progetto “*Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave*”, da realizzarsi nel Comune di Perarolo di Cadore (BL);

- la necessità di introdurre tale variante è stata imposta dalla condizione ambientale di cui all’Art. 1, Sezione: A) n.1 del D.M. n. 93 del 14/03/2018;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n. 18459/MATTM in data 22/02/2021;

- la Divisione in data 1/03/2021 con nota prot. n. 21125/MATTM, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. 1032CTVA in data 2/03/2021, ha comunicato la procedibilità della domanda e ha trasmesso alla Commissione, per lo svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza, la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata; la Divisione chiede alla Commissione di esprimere in un unico parere l’esito delle istruttorie di assoggettabilità a VIA e di verifica di ottemperanza con la citata nota avviate;

- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;

ID_VIP 5860 -5861 - Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1.del Decreto VIA n. 93 del 2018

- ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione, con nota prot.n. 21125MATTM in data 1/03/2021 ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018 è stata decretata la *“compatibilità ambientale del progetto “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella medio valle del Piave”* “ subordinata al rispetto di una serie di condizioni ambientali;

- alla composizione del parere di compatibilità di cui al punto precedente il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere negativo n. 21180 del 20 luglio 2017 acquisito al prot.17352/DVA del 21 luglio 2017;

- in ragione del contrasto tra il parere positivo espresso dalla Commissione Tecnica VIA-VAS n. 2393 del 19 maggio 2017 e quello negativo espresso dal Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo n. 21180 del 20 luglio 2017 acquisito al prot.17352/DVA del 21 luglio 2017, la questione è stata rimandata per una complessiva valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n.400;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con delibera del 14 febbraio 2018, acquisita con prot. 3761/DVA del 14 febbraio 2018 *“rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in argomento, che [...] permette una razionalizzazione e un adeguamento della rete, incrementando la sicurezza di servizio [...] comportando un beneficio per il territorio [...] in particolare per le zone in cui, nel tempo, sono sorti nuclei abitativi in prossimità delle stesse linee elettriche”* e ritenuto l'intervento *“[...] fondamentale anche dalla Commissione europea [...]”* in quanto riconosciuto *“come progetto di interesse comune dell'Unione europea”*, ha fatto propria la posizione del Ministero dell'ambiente in merito alla compatibilità ambientale del progetto *“Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave”*, *“a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n.2393 del 19 maggio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS”*;

- la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018 tiene luogo del mancato concerto del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo di cui all'articoli 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione acquisita per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA imposta in ottemperanza alla condizione ambientale A) n.1 del D.M. n. 93 del 14/03/2018;

- così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. 21125/MATTM in data 1/03/2021 la Commissione si esprime anche in merito alla procedura di verifica di ottemperanza alla suddetta condizione ambientale n. A.1; 1 individuata con ID_VIP: 5861 e- pertanto, i contenuti del presente parere riportano gli esiti sulla verifica di ottemperanza e successivamente gli esiti della verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla variante in questione;

Per quanto riguarda la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. A.1

RILEVATO che

- la condizione ambientale n. A.1 riporta:

ID_VIP 5860 -5861 - Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1.del Decreto VIA n. 93 del 2018

- *“Realizzare il progetto secondo il tracciato nella cosiddetta ipotesi C, come identificato con l'elaborato codifica D-U-22215A1-B-CX-11422, depositato nella II ripubblicazione, sia per la linea a 220 kV, sia per le linee a 132 kV, che per il tracciato interrato.*

Eventuali varianti dovranno essere singolarmente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, nel caso si dovessero riposizionare alcuni sostegni. In particolare, quanto sopra riguarda: l'attraversamento del fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet-Scorzè, il tratto della direttrice con tensione 220 kv Polpet-Lienz tra i sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica, la posizione dei sostegni dal 122 al 125 nel Comune di Perarolo di Cado”;

- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta *“ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione esecutiva – Prima della chiusura della conferenza dei servizi autorizzatoria”;*

- la verifica di ottemperanza risulta di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VALUTATO che in ottemperanza alla condizione ambientale n. A.1 del D.M. n. 93 del 14/03/2018:

- la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a presentare domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA esclusivamente per la *“Variante nel Comune di Perarolo di Cadore”* allegando la documentazione prevista dalla normativa in vigore;

- che il Proponente nella domanda dichiara: *“La variante progettuale proposta è localizzata in Comune di Perarolo di Cadore (BL) e riguarda gli elettrodotti 220 kV Polpet – Lienz, dal sostegno n. 120 al sostegno n. 126, e 132 kV Pelos –Gardona dal sostegno n. 66 al sostegno n.69 [...]”;*

- la domanda è stata presentata al MATTM in Fase precedente alla progettazione esecutiva;

VALUTATO in conclusione che, per quanto sopra, la condizione ambientale n. A.1 è da ritenersi ottemperata;

Per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla VIA

CONSIDERATO che:

- la documentazione acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, consiste nei seguenti elaborati:

- Studio preliminare ambientale ed i relativi allegati:

- Corografia di inquadramento del progetto autorizzato richiamata nella condizione ambientale A1
- Studio per la valutazione di incidenza del progetto autorizzato e relative tavole
- Relazione-CEM del progetto autorizzato
- Schede-Recettori del progetto autorizzato
- Distanza di Prima Approssimazione e recettori sensibili del progetto autorizzato
- Corografia di progetto
- Corografia di progetto su ortofoto

- Uso del suolo
- Carta del paesaggio
- Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali
- Carta Habitat e Rete natura 2000
- Carta geologica - litologica
- Carta idro-geomorfologica
- Carta PAI - Pericolosità geologica e idraulica
- Carta PAI - Pericolosità da valanga;

- la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto rientra nella categoria di modifica o estensione dei progetti elencati nell'allegato II bis della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi;

- la modifica proposta si inserisce all'interno di un progetto che è stato già sottoposto a procedura di VIA ai sensi dell'art.23 D.Lgs.152/2006 e s.m.i., conclusasi con decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018;

EVIDENZIATO che:

- la variante sottoposta a verifica di assoggettabilità oggetto del presente parere è stata sviluppata allo scopo di ottemperare alle condizioni ambientali del DM 93 del 14/03/2018 del MATTM di cui all'Art. 1, Sezione:

A) n.1, limitatamente alla posizione dei sostegni dal 122 al 125 nel Comune di Perarolo di Cadore della linea 220 kV Polpet-Lienz,;

B) n.1, limitatamente al punto n.4 della DGR n. 1820 del 15/11/2016 della Regione del Veneto.

In particolare la prescrizione Sezione A) n. 1 chiedeva di *“Realizzare il progetto secondo il tracciato nella cosiddetta ipotesi C, come identificato con l'elaborato codifica D-U-22215A1-B-CX-11422, depositato nella II ripubblicazione, sia per la linea a 220 kV, sia per le linee a 132 kV, che per il tracciato interrato.*

*Eventuali varianti dovranno essere singolarmente sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA, nel caso si dovessero riposizionare alcuni sostegni. In particolare, quanto sopra riguarda: L'attraversamento del fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet Scorzè, il tratto della direttrice con tensione 220 kV Polpet-Lienz tra i sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica, **la posizione dei sostegni dal 122 al 125 nel Comune di Perarolo di Cadore.** [...].”*

In relazione a tale prescrizione il Proponente specifica che per ottemperare a tale condizione ambientale, in funzione della morfologia del territorio, nonché per la presenza delle altre infrastrutture elettriche interferenti, al fine della corretta distribuzione dei sostegni e del calcolo dei carichi sulle campate, si è reso necessario esaminare per la linea 220 kV Polpet-Lienz la tratta dal sostegno 120 al sostegno 126 e per la linea 132 kV Gradona-Pelos dal sostegno 66 e al sostegno 69.

In relazione alla condizione ambientale Punto 28 della Regione Veneto contenuta nel *DGR n. 1820/DGR del 15/11/2016, Prescrizioni V.I.A., Aspetti progettuali, Punto 4*, stessa Regione Veneto prescriveva che *“Venga rivista la posizione dei sostegni dal 122 al 125 in Comune di Perarolo di Cadore al fine di allontanare la linea Polpet-Lienz dalla Casera e, per quanto possibile, ridurre la visibilità dell'elettrodotto dalla stessa.”*

EVIDENZIATO inoltre che:

- la verifica viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali

altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, sono così sintetizzabili:

Motivazioni dell'intervento

- la variante progettuale proposta è localizzata in Comune di Perarolo di Cadore (BL) e riguarda gli elettrodotti 220 kV Polpet – Lienz, dal sostegno n. 120 al sostegno n. 126, e 132 kV Pelos – Gardona dal sostegno n. 66 al sostegno n. 69. I sostegni oggetto di spostamento sono i seguenti:

- per la linea 220 kV Polpet-Lienz dal 121 al 126 e verranno rinominati: 121a, 122a, 123a, 124a, 125a e 126a,
- per la linea 132 kV Pelos – Gardona dal 67 al 68 e verranno rinominati: 67a e 68a.

I sostegni dal 121 al 126 verranno così rinominati: 121a, 122a, 123a, 124a, 125a e 126a.

- da Sud-Est della zona industriale di Ansogne, la direttrice 220 kV Polpet – Lienz attraversa il rio della Valmontina e, a sud della località Madonna della Salute, attraversa il Fiume Piave affiancandosi a monte all'attuale linea Soverzene-Lienz che in questo tratto verrà riutilizzata per il rifacimento della direttrice 132 kV Pelos – Polpet. L'affiancamento della linea 220 kV Polpet – Lienz alla linea 132 kV Pelos – Polpet, è ottenibile tramite l'attraversamento della linea a 220 kV (in corrispondenza della campata tra i sostegni 125a e 126a) al di sopra della linea a 132 kV (in corrispondenza della campata tra i sostegni 67 e 68).

Per rendere compatibile l'attraversamento della campata tra i sostegni 125a e 126a della linea 220 kV Polpet – Lienz al di sopra della linea 132 kV Pelos – Gardona, gli attuali sostegni 67 e 68 verranno spostati dall'attuale localizzazione e posizionati in asse linea.

Dal sostegno n. 126a in direzione sud, il tracciato della direttrice 220 kV Polpet – Lienz resta invariato rispetto a quello già approvato.

Di seguito si riporta il confronto tra la variante proposta e il progetto approvato in termini di lunghezza e numero dei sostegni coinvolti nello spostamento:

NOME ELETTRDOTTO	N. SOSTEGNI (tracciato autorizzato)	N. SOSTEGNI (variante proposta)	LUNGHEZZA LINEA [m] (tracciato autorizzato)	LUNGHEZZA LINEA [m] (variante proposta)
POLPET – LIENZ (220 kV)	6	6	2170	2040
GARDONA – PELOS (132 kV)	2	2	1225	1225

- in relazione all'utilizzo di materiali ed agli scavi, per la realizzazione della linea a 220 kV saranno necessari mediamente:

- • 250 mc/km di scavo;
- • 60 mc/km di getto di calcestruzzo;
- • 3 t/km di ferro di armatura;
- • 20 - 30 t di carpenteria metallica per sostegno;
- • 2 t/km di morsetteria e accessori;
- • 500 n./km di isolatori;
- • 18 t/km di conduttori;
- • 1,6 t/km di fune di guardia.

In ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale

- per la realizzazione delle fondazioni si farà impiego esclusivo di calcestruzzo preconfezionato e non sarà pertanto necessario l'approvvigionamento di inerti;

- i materiali provenienti dagli scavi, sia per la realizzazione delle nuove linee, sia per gli smantellamenti e gli interrimenti, verranno generalmente riutilizzati per i riempimenti e le sistemazioni in sito coerentemente con quanto indicato nel piano di gestione delle terre e rocce da scavo. Il calcestruzzo proveniente dalle demolizioni sarà trasportato presso discariche autorizzate. Presso detti impianti, il calcestruzzo verrà separato dalle armature per essere successivamente riutilizzato come inerte, mentre l'acciaio verrà avviato in fonderia;

- tutti i materiali derivanti dalle demolizioni e destinati a rottame (rottame di ferro zincato quale tralicci, funi di guardia etc., conduttori in alluminio e leghe di alluminio, conduttori in rame) saranno conferiti in siti adeguati al loro riciclo. Per gli altri materiali di risulta derivanti dalle demolizioni (vetri e/o porcellane degli isolatori ecc.) verranno collocati in discarica autorizzata. Nello Studio Preliminare di Impatto vengono riportate le principali cave e discariche presenti in zona ove smaltire il materiale di risulta;

- i rischi per la salute umana sono quelli relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico durante le fasi di cantiere, mentre nella fase di esercizio è principalmente l'inquinamento elettromagnetico. Le varianti proposte ed oggetto del presente parere comportano una minima riduzione della lunghezza per i due elettrodotti già oggetto di decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018 e la sostanziale costanza del numero di sostegni approvato dallo stesso decreto, essendo rimasto questo numero invariato.

I rischi ascrivibili all'inquinamento atmosferico durante le fasi di cantiere sono indicati dal Proponente essere di livello contenuto e comunque mitigabili con opportuni accorgimenti volti al contenimento dei fenomeni diffusivi. Tali accorgimenti fanno sostanzialmente riferimento a specifiche misure di attenzione da avere nelle fasi di movimentazione del materiale e alla pulizia periodica della viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere. Tali impatti sono comunque presenti anche per la realizzazione dei due elettrodotti secondo la configurazione approvata da decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018, analogamente alla componente rumore in fase di corso d'opera.

Per i campi elettromagnetici in fase di esercizio la normativa vigente prevede il calcolo delle "fasce di rispetto", definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36 o la definizione della distanza di prima approssimazione (DPA) e a valle delle verifiche effettuate dal Progettista e dal risultato dei calcoli puntuali degli eventuali recettori interni alla DPA, risulta che in corrispondenza dei possibili recettori sensibili (aree in cui si prevede una permanenza di persone per più di 4 ore nella giornata), il valore di induzione magnetica generato dai nuovi elettrodotti si mantiene sempre inferiore a 3 μ T, in ottemperanza alla normativa vigente. Anche il valore di campo elettrico atteso (ad 1 m dal suolo) sarà comunque sempre inferiore al "limite di esposizione" di 5 kV/m, come definito dal DPCM 8/7/2003. L'applicazione della metodologia indicata nel decreto ha permesso al Progettista la determinazione della distanza di prima approssimazione (DPA);

- dall'analisi della componente idrologica locale, il Proponente osserva che l'intervento in progetto non andrà ad interferire né sui corpi idrici superficiali, né sui corpi idrici sotterranei e non è emersa nessuna interferenza rispetto a corsi d'acqua, impluvi o vagelli. I sostegni della variante in progetto risultano localizzati sempre oltre 10 metri dagli argini o dalle sponde incise dei corsi d'acqua.

Non si riscontra altresì in nessun caso un'interferenza diretta con pozzi idrici ad uso idropotabile né ad uso agricolo o industriale.

Non si riscontra alcuna interferenza diretta con le aree di tutela assoluta (raggio 10 m) delle sorgenti.

L'intervento non prevede infatti scarichi di alcun tipo né su terreno né in corpi idrici superficiali, né l'accumulo di depositi superficiali contenenti sostanze potenzialmente pericolose.

Per la realizzazione dei sostegni i materiali verranno trasportati sulle aree di lavoro parallelamente all'avanzamento delle operazioni di realizzazione delle fondazioni e di montaggio dei sostegni. In tal modo si potrà limitare l'occupazione di spazi limitando la necessità di predisporre appositi siti di deposito temporaneo. Nel contempo si potrà ridurre l'arco temporale di permanenza dei materiali nelle aree di micro-cantiere.

La realizzazione delle strutture di fondazione, ed in generale dei sostegni dell'elettrodotto in progetto, non prevede il prelievo di acque superficiali, pertanto è da escludersi un loro consumo significativo e/o il disturbo di attività di emungimento di acqua.

Le caratteristiche chimico-fisiche sia delle acque superficiali, che di quelle di falda, non subiranno modificazioni, sia per quanto concerne la durata dei singoli microcantieri, sia per quanto riguarda la natura dei materiali e delle sostanze utilizzate, che la loro quantità. Non verranno infatti impiegate sostanze potenzialmente inquinanti; il calcestruzzo giungerà in cantiere già confezionato.

Per quanto riguarda l'assetto idrografico, sulla base delle analisi svolte sulle cartografie tematiche di riferimento, non si ravvisano interferenze tra l'ubicazione dei sostegni della presente variante con aree di dissesto geologico, geomorfologico e idraulico individuate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e con aree cartografate nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).

In conclusione, per quanto concerne gli effetti sull'ambiente idrico, suolo e sottosuolo, la variante proposta non apporta elementi di criticità aggiuntiva rispetto a quanto già emerso dall'analisi svolta sul tracciato autorizzato.

Per ciò che concerne le aree di deposito temporaneo si prevede che i materiali vengano, preferenzialmente, stoccati nel magazzino del cantiere centrale evitando il più possibile, sia dal punto di vista quantitativo che temporale, l'accatastamento di materiale nelle aree di micro-cantiere. Il Proponente sottolinea come, sulla base di quanto contenuto nel articolo 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'opera debba ritenersi compatibile con le aree di salvaguardia anche in virtù delle azioni di progetto le quali, non prevedono in nessuna fase l'utilizzo di sostanze potenzialmente contaminanti o l'utilizzo della risorsa idrica, né tantomeno lo sversamento o lo scarico in sottosuolo di acque reflue;

- le carte della pericolosità da valanghe redatta dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave, riportano le aree di valanghe, zone di scaricamento, zone presunte pericolose e pericolo localizzato. Tali dati sono stati determinati dal Progettista per fotointerpretazione o individuati mediante inchiesta sul terreno e dall'analisi cartografica non emerge alcuna interferenza tra le zone valanghive ed i sostegni oggetto della presente variante e la variante proposta non apporta elementi di criticità aggiuntiva rispetto a quanto già emerso dall'analisi svolta sul tracciato individuato nel S.I.A prodotto per la Compatibilità ambientale;

- l'indagine sulla componente ambientale Paesaggio, compiuta confrontando le opere in variante, rispetto a quelle approvate con Decreto n. 93 del 14/03/2018 del MATTM, ha permesso di evidenziare che i sostegni previsti nella variante oggetto del presente parere sono di dimensioni analoghe a quelle dei sostegni del tracciato autorizzato. L'effetto visivo delle opere in variante rispetto a quelle autorizzate è da considerarsi simile e che l'interferenza delle opere in variante, con elementi di pregio paesaggistico e aree vincolate è da ritenersi sostanzialmente invariata rispetto a quanto interferito dal tracciato autorizzato;

- l'indagine sulla componente flora, fauna ed ecosistemi compiuta dal proponente attraverso il confronto tra le opere in variante, rispetto a quelle approvate con Decreto n. 93 del 14/03/2018 del MATTM, ha evidenziato che l'interferenza delle opere in variante con aree Natura 2000 è da ritenersi sostanzialmente invariata rispetto al progetto autorizzato e che l'interferenza delle opere in variante con habitat di interesse comunitario è da ritenersi inferiore e quindi migliorativa rispetto al progetto autorizzato (diminuzione da n. 7 a n. 6 sostegni sovrapposti ad habitat, senza sostanziali variazioni nell'insieme dei fattori ambientali). In conclusione il Proponente afferma che la variante proposta non apporta elementi di criticità aggiuntiva

rispetto a quanto già emerso dall'analisi svolta sul tracciato autorizzato, ma risulta migliorativa per alcuni aspetti indagati.

- in relazione al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo non sono state riscontrate variazioni di volumetrie di terre e rocce da scavo prodotte e riutilizzate tra il progetto autorizzato e la variante oggetto del presente parere ed il proponente riporta le medesime considerazioni già espresse e valutate in sede di procedimento di VIA del progetto globale. Inoltre il proponente afferma che si prenderanno come riferimento di campionamento e analisi, le metodologie e le tecniche già approvate;

- per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici la variante oggetto del presente parere non coinvolge ulteriori fabbricati classificabili a recettori nelle Aree di Prima Approssimazione.

In conclusione si può affermare che la variante proposta non apporta elementi di criticità aggiuntiva rispetto a quanto già emerso dall'analisi svolta sul tracciato autorizzato.

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

- MIC, con nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V|07/04/2021|0011396-P del 7/04/2021, acquisita con prot. n. 37710/MATTM del 13/04/2021;

- Provincia di Belluno, con nota prot. 0009068 del 16/04/2021, acquisita con prot. n. 39550/MATTM del 16/04/2021;

TENUTO CONTO in particolare che:

- il MIC, riportando il contenuto del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ed il contributo del Servizio II della Direzione generale ABAP, ritiene che **“il progetto sia da assoggettare a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale”**;

- la Provincia di Belluno presenta le seguenti osservazioni:

- *gestione di materiali*: relativamente all'affermazione riportata nello SPA relativamente alle discariche “Presso detti impianti, il calcestruzzo verrà separato dalle armature per essere successivamente riutilizzato come inerte, mentre l'acciaio verrà avviato in fonderia.”, la Provincia precisa che sul rifiuto che entra in discarica non è possibile fare nessuna operazione, se non quella di scaricarlo, stenderlo, compattarlo, coprirlo e che le operazioni di separazione (come nel caso di specie), per successivi utilizzi, possono essere fatte solo presso impianti di recupero autorizzati. Inoltre l'elenco riportato è relativo a cave (delle quali peraltro alcune già estinte), e non a discariche. La Provincia allega ad ogni buon conto un elenco delle discariche per inerti e degli impianti di recupero inerti attualmente autorizzati in Provincia;

- *quadro ambientale*: la Provincia osserva che il quadro ambientale riporta dati obsoleti e di scarsa utilità ai fini delle valutazioni in corso;

- *flora, fauna e ecosistemi*: con particolare riguardo alla possibile sottrazione di habitat, la provincia chiede un approfondimento sulla criticità rappresentata dal disboscamento necessario per l'inserzione delle linee elettriche, da attuare al momento dell'inizio dei lavori e, successivamente, per la manutenzione.

VALUTATO che

Con riferimento agli elaborati progettuali:

Lo studio Preliminare Ambientale riporta la descrizione delle varianti proposte ed inoltre illustra le caratteristiche elettriche principali degli elettrodotti aerei oggetto di variante, le caratteristiche tipologiche dei sostegni, dei conduttori, delle funi di guardia e la catenaria, determinata in osservanza dalle norme CEI 11-4 e in modo da contenere il taglio della vegetazione e nel contempo limitare le altezze massime dei sostegni, con una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili maggiore di 6,82 m per la linea a 220 kV e 6,30 m per la linea a 132 kV, secondo quanto stabilito dalle norme CEI 11-4 al punto 2.1.05.

Il documento affronta e descrive anche le modalità di organizzazione del cantiere, l'ubicazione delle aree centrali o dei campi base, la disposizione delle aree di lavoro e l'elenco degli automezzi e dei macchinari impiegati in fase di cantiere, nonché le quantità e le caratteristiche delle risorse, in termini di materiali utilizzati, di materiali di risulta, delle terre e rocce da scavo.

Sono inoltre illustrate le modalità di realizzazione delle fondazioni, dei sostegni e dell'accesso ai microcantiere e di messa in opera dei conduttori e delle funi di guardia.

È inoltre fornito l'inquadramento fisico-geografico, bioclimatico e l'analisi delle componenti ambientali coinvolte: qualità dell'aria, geologie ed idrogeologia, dissesto idrogeologico, dinamica geomorfologica fluviale e le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché la sintesi e l'analisi degli effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, ed in particolare:

- Caratteristiche geometriche della fascia asservita,
- effetti sulla componente atmosfera,
- effetti sull'ambiente idrico, suolo e sottosuolo,
- analisi dell'interferenza con fenomeni valanghivi,
- destinazione d'uso del suolo,
- effetti sulla componente paesaggio,
- effetti sulla componente flora, fauna ed ecosistemi,
- effetti sulla componente campi elettrici e magnetici.

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

- è presente agli atti la delibera N. 23 del 06/05/2021 consiglio comunale del Comune di Borgo Valbelluna che impegna la Provincia di Belluno a compiere azioni relative alla pianificazione degli elettrodotti del territorio e la pianificazione delle azioni di promozione sul territorio di centrali di produzione dell'energia elettrica da Fonti di Energia Rinnovabili.

Con riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché delle caratteristiche dell'impatto potenziale

- la compatibilità ambientale nell'ambito del decreto ministeriale D.M. n. 93 del 14/03/2018 è stata sancita "a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n.2393 del 19 maggio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS";

- le varianti sottoposte a verifica di assoggettabilità oggetto del presente parere è stata sviluppata allo scopo di ottemperare alle condizioni ambientali del predetto DM 93 di cui all'Art. 1, Sezione: A) n.1 del D.M. n. 93 del 14/03/2018, soprattutto per rispondere alle richieste della Regione Veneto in merito alla revisione della posizione dei sostegni dal 122 al 125 in Comune di Perarolo di Cadore al fine di allontanare la linea Polpet-Lienz dalla Casera e, per quanto possibile, ridurre la visibilità dell'elettrodotto dalla stessa;

- in merito alla destinazione dei materiali di demolizione il Proponente prevede di smaltire il calcestruzzo in discarica ove però non è possibile effettuare nessuna operazione di separazione dalle armature per essere successivamente riutilizzato come inerte, e di recupero dell'acciaio per l'avvio in fonderia, in quanto, per i

rifiuti che entrano in discarica, è possibile solo scaricarli, stenderli, compattarli e coprirli. Operazioni di separazione per successivi utilizzi, come indicato dal Proponente, possono essere eseguite solo presso impianti di recupero autorizzati. La Provincia di Belluno, tra le sue osservazioni, evidenzia che l'elenco delle discariche riportato nello Studio Preliminare Ambientale è relativo a cave, in parte già estinte e non a discariche ed ha allegato un elenco delle discariche per inerti e degli impianti di recupero inerti attualmente autorizzati in Provincia;

- per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici le varianti proposte non coinvolgono ulteriori fabbricati classificabili come recettori sensibili all'interno della Distanza di Prima Approssimazione;

- le varianti proposte comportano una contenuta riduzione del tracciato della linea a 220 kV ed una sostanziale costanza della lunghezza del tracciato per la linea a 132 kV;

- il quadro ambientale riporta dati obsoleti. A titolo di esempio:

- i dati di monitoraggio di qualità dell'aria riportati nello SPA sono relativi al 2012 (stazione Parco Città di Bologna) quando i dati aggiornati quasi in tempo reale sono disponibili sul sito ARPAV;
- gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici sono stati analizzati a livello regionale;
- non sono stati presi in considerazione i recenti eventi alluvionali (es. Vaia ottobre 2018) che hanno interessato l'asta del Piave;
- i dati presentati sulle acque superficiali sono relativi all'anno 2011, quando ARPAV ha aggiornato i dati con rapporti annuali disponibili fino al 2020;
- i dati demografici presentati fanno riferimento all'anno 2005;

- come evidenziato dall' Ministero della cultura Direzione Generale Archeologia, Bella Arti e Paesaggio nel proprio parere di merito per le varianti oggetto del presente parere *“le modifiche alla variante linea 132 kV si limitano alla posizione di due soli piloni (67° e 68°) spostati di qualche metro più a monte. Il tracciato 220 kV, invece, subisce una modifica sostanziale nell'attraversamento dell'alveo del fiume Piave, modificando la posizione di cinque piloni.*

- *Il pilone 125a viene spostato a valle rispetto al pilone di progetto, modificando l'intersezione tra le linee 132 kV e 220 kV che avviene, in variante, tra il pilone 126a ed il pilone 125a;*

- *Il pilone 124a viene collocato in destra orografica immediatamente sopra la statale, e più prossimo all'alveo del Piave.*

- *Il pilone 123a viene collocato prossimo all'alveo del Piave, producendo un passaggio sul fiume diagonale, più lungo del passaggio del progetto approvato (che avveniva tra i piloni 125 e 124, quasi perpendicolarmente al fiume).*

- *Per effetto dello spostamento del pilone 123a si ha una maggior lunghezza del tratto tra il pilone 123a e il pilone 122a, che attraversa il torrente Montina.*

Dalle modifiche sopra riportate si evince come l'impatto della variante sia principalmente legato alle modifiche della linea 220 kV. Si segnala pertanto quanto segue:

- *Il proposto attraversamento sul Piave tra i piloni 124a e 123a ha, in termini percettivi, un impatto maggiormente rilevante rispetto al passaggio previsto più a sud del progetto approvato, in quanto si colloca in corrispondenza di un restringimento puntuale del fiume Piave, che segue e precede un'improvvisa apertura della vallata – a nord data dall'ampio deposito di sedimenti formatosi dall'affluenza del torrente Montina del Piave – configurando un quadro paesaggistico di particolare valore scenico.*

- *Allo stesso modo il proposto attraversamento del Montina, che avviene più ad ovest, potrebbe avere un rilevante impatto percettivo, soprattutto dalla strada statale, che in questo punto (proprio in corrispondenza del torrente Montina) ha una singolare ed improvvisa apertura prospettica verso la Val Montina, col Svalut e le cime retrostanti Col Tondo e Zime de Collalto.”;*

- in relazione alla fase di corso d'opera non sono state indicate dal Proponente le azioni mitigative del rumore generato dalle lavorazioni, dai mezzi di cantiere e dai mezzi di trasporto in merito sia alle aree abitative che all'habitat per quanto concerne la fauna ed in particolare avifauna e ungulati che, a seguito delle intrusioni ascrivibili alle attività di cantiere, potrebbe subire impatti. In particolare si raccomanda al

Proponente, durante la realizzazione dell'opera, di porre in essere tutte le azioni e gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo soprattutto l'impatto acustico e di effettuare le lavorazioni più invasive dal punto di vista del rumore lontano dai periodi di riproduzione e nidificazione delle specie presenti nelle aree di cantiere.

- in generale le varianti proposte, a livello di impatto ambientale non si discostano in maniera sostanziale dal progetto approvato, non incrementando o introducendo ulteriori impatti ambientali rispetto al progetto originario approvato ed autorizzato;

- in relazione alla necessità di disporre di una fascia libera al di sotto degli elettrodotti risulta indispensabile, con particolare riguardo alla possibile sottrazione di habitat, un approfondimento sulla criticità rappresentata dal disboscamento necessario per l'inserzione delle linee elettriche, da attuare al momento dell'inizio dei lavori e, successivamente, per la manutenzione ed in relazione al ripristino delle demolizioni;

La Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

- In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.1 del decreto di compatibilità ambientale n. 93 del 14/03/2018 relativo al progetto "*Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave*", così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot. n. 21125/MATTM del 1/03/2021:

- la condizione ambientale n. A.1 è ottemperata "*limitatamente alla posizione dei sostegni dal 122 al 125 nel Comune di Perarolo di Cadore della linea 220 kV Polpet-Lienz*";

- in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VIA:

- visto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con delibera del 14 febbraio 2018, acquisita con prot. 3761/DVA del 14 febbraio 2018 ha rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in argomento, che permette una razionalizzazione e un adeguamento della rete, incrementando la sicurezza di servizio e comportando un beneficio per il territorio, in particolare per le zone in cui, nel tempo, sono sorti nuclei abitativi in prossimità delle stesse linee elettriche e ha ritenuto l'intervento fondamentale anche dalla Commissione europea in quanto riconosciuto come progetto di interesse comune dell'Unione europea;
- dato atto che l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata;
- dato atto che dette prescrizioni non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio, in quanto circoscritte a atti o documentazione procedurali (condizione ambientale 1), mitigazioni e

raccomandazioni cantieristiche utili (condizione ambientale 2) in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA o monitoraggi;

- che il progetto denominato “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1. DM n.93/2018” non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., fatti salvi l’ottenimento di autorizzazioni necessarie e pareri di competenza e l’osservanza delle seguenti condizioni nel senso sopra indicato:

Resta fermo che il proponente dovrà, anche per le opere in variante oggetto del presente parere, comunque ottemperare a tutte le pertinenti prescrizioni indicate nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018, comprese quelle relative agli aspetti archeologici.

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali, gestionali e mitigazioni
Oggetto della prescrizione	<p>- Allo scopo di avere il quadro attuale ed iniziale della situazione ambientale vigente nell’area oggetto del presente parere e poter valutare l’insorgenza di impatti imprevedibili in fase progettuale e l’evoluzione e l’eventuale modifica nel tempo della situazione ambientale vigente ed al fine di consentire al Proponente ed alle Autorità di controllo di mettere in atto le eventuali azioni correttive, il Proponente stesso dovrà aggiornare ed attualizzare i dati e le informazione relative alla qualità dell’aria, avvalendosi anche dei dati aggiornati disponibili sul sito ARPAV, agli eventi alluvionali che recentemente hanno interessato l’asta del Piave, ai dati sulle acque superficiali facendo riferimento a sito ARPAV ed ai i dati demografici.</p> <p>- In relazione alla necessità di disporre di una fascia libera al di sotto degli elettrodotti risulta necessario, con particolare riguardo alla possibile sottrazione di habitat, predisporre un approfondimento sulla criticità rappresentata dal disboscamento necessario per l’inserzione delle linee elettriche, per la manutenzione ed in merito al ripristino delle demolizioni;</p> <p>- Per la componente rumore il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio acustico ed indicare le azioni di contenimento delle emissioni sonore prodotte sia rispetto alle aree abitative potenzialmente impattate e rispetto alla fauna ed in particolare avifauna e ungulati, da concordare con l’ARPA.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto Esecutivo
Ente vigilante	MITE

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	IN CORSO D'OPERA
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Recupero materiali di demolizione e ripristino aree
Oggetto della prescrizione	<p>- In merito alla destinazione dei materiali di demolizione il Proponente, per lo smaltimento del calcestruzzo e la separazione dalle armature per essere successivamente riutilizzato come inerte ed il recupero dell'acciaio per l'avvio in fonderia, dovrà far ricorso a impianti di recupero autorizzati. Per lo smaltimento definitivo dei materiali di risulta il Proponente dovrà aggiornare l'inventario delle discariche per inerti autorizzati in Provincia.</p> <p>- Inoltre per le aree di ripristino delle demolizioni previste e delle aree di cantiere per la realizzazione delle varianti, il Proponente dovrà provvedere agli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio, riportando le stesse aree allo stato analogo a quello precedente alla realizzazione delle opere, provvedendo al ripristino vegetativo con piantumazione di specie autoctone ed evitando accuratamente l'inserimento di specie aliene.</p> <p>- Per la componente rumore il Proponente dovrà dare seguito al piano di monitoraggio acustico predisposto ai sensi della condizione numero 1 e coinvolgere dell'ARPA nella valutazione di quanto attuato. Le lavorazioni dovranno essere svolte possibilmente lontano dai periodi di nidificazione e riproduzione delle specie presenti nell'area di influenza dei cantieri..</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	MITE e Provincia di Belluno per le verifiche del corretto smaltimento dei rifiuti ed il ripristino delle aree di demolizione e di cantiere.

La Coordinatrice della Sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla